

**Decreto federale
concernente l'iniziativa popolare «Sì al ribasso dei premi
delle casse malati nell'assicurazione di base»**

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Sì al ribasso dei premi delle casse malati
nell'assicurazione di base», depositata il 28 luglio 2004²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 2005³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 28 luglio 2004 «Sì al ribasso dei premi delle casse malati
nell'assicurazione di base» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 117a Assicurazione contro le malattie (*nuovo*)

¹ L'assicurazione contro le malattie poggia:

- a. sull'assicurazione di base secondo il diritto delle assicurazioni sociali, la
quale assume i costi delle prestazioni medico-sanitarie destinate al lenimento
del dolore, alla cura e alla reintegrazione, sempreché tali prestazioni siano
appropriate ed economiche e la loro efficacia sia riconosciuta dalla scienza;
- b. sull'assicurazione complementare secondo il diritto in materia di
assicurazioni private.

² Gli assicuratori di base e i fornitori di prestazioni stipulano contratti di prestazione
conformi alle esigenze degli assicurati.

³ Gli assicuratori di base non possono detenere partecipazioni negli enti fornitori di
prestazioni e viceversa.

¹ RS 101

² FF 2004 4195

³ FF 2005 3895

⁴ L'assicurazione di base è finanziata dai contributi della Confederazione e dei Cantoni, che insieme non superano il 50 per cento, e dai contributi degli assicurati.

⁵ La Confederazione e i Cantoni versano i contributi agli assicuratori di base.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 2 (nuovo)

2. Disposizione transitoria dell'articolo 117a (Assicurazione contro le malattie)

Le disposizioni del nuovo articolo 117a entrano in vigore tre anni dopo la loro accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. Fino all'entrata in vigore della pertinente legislazione, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni esecutive. Fino all'entrata in vigore dell'articolo 117a gli assicurati possono assicurare presso il loro assicuratore di base, nell'ambito dell'assicurazione complementare e senza riserve, la differenza rispetto al precedente volume di prestazioni.

Art. 1a

La Costituzione federale è modificata come segue:

¹ Il controprogetto dell'Assemblea federale «Per un sistema sanitario più efficace e di migliore qualità grazie alla concorrenza» è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni contemporaneamente all'iniziativa popolare.

² Il controprogetto ha il tenore seguente:

Art. 117 Assicurazione contro gli infortuni

¹ La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro gli infortuni.

² Può dichiararne obbligatoria l'affiliazione, in generale o per singoli gruppi della popolazione.

Art. 117a Assicurazione contro le malattie

¹ La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro le malattie. L'assicurazione comprende l'assicurazione delle cure medico-sanitarie, che prevede prestazioni in caso di malattia, infortunio e maternità e può includere anche prestazioni nei confronti delle persone bisognose d'essere assistite. Può altresì comprendere un'assicurazione d'indennità giornaliera.

¹ La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro le malattie. L'assicurazione comprende l'assicurazione delle cure medico-sanitarie, che prevede prestazioni in caso di malattia e maternità e può includere anche prestazioni nei con-

fronti delle persone bisognose d'essere assistite e in caso di infortunio. Può altresì comprendere un'assicurazione d'indennità giornaliera.

^{1bis} Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono congiuntamente a garantire un sistema sanitario di elevate economicità e qualità sotto il profilo medico. Essi coordinano il loro impegno e assicurano la loro collaborazione mediante organi comuni e altri provvedimenti.

² In tal ambito, la Confederazione osserva i principi seguenti:

² In tal ambito, la Confederazione e i Cantoni osservano i principi seguenti:

- a. può dichiarare obbligatoria l'affiliazione all'assicurazione, in generale o per singoli gruppi della popolazione. Nell'assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie, le persone tenute ad assicurarsi possono scegliere liberamente l'assicuratore fra quelli ammessi;
- a. la Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione all'assicurazione, in generale o per singoli gruppi della popolazione. Nell'assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie, le persone tenute ad assicurarsi possono scegliere liberamente tra i fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione contro le malattie nonché tra gli assicuratori ammessi;
- b. le cure medico-sanitarie assicurate devono essere efficaci, appropriate ed economiche; possono essere specificate in appositi elenchi;
- b. la Confederazione stabilisce le prestazioni dell'assicurazione per le cure medico-sanitarie e fissa i principi per un approvvigionamento della popolazione in prestazioni mediche efficaci, appropriato ed economico.
- c. l'assicurazione contro le malattie s'impronta ai criteri dell'efficienza, dell'effettività e della trasparenza; dev'essere promossa l'autoresponsabilità degli assicurati;
- c. l'assicurazione contro le malattie s'impronta ai criteri dell'efficienza, dell'effettività e della trasparenza; la concorrenza a livello di qualità e di prezzo tra i fornitori di prestazioni e gli assicuratori è garantita. Dev'essere promossa l'autoresponsabilità degli assicurati;
- d. sono autorizzati a esercitare un'attività nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie gli assicuratori che soddisfanno ai requisiti minimi stabiliti dal diritto federale;
- e. le condizioni per poter operare a carico dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie tengono conto degli obiettivi di un approvvigionamento altamente qualitativo e della concorrenza.
- e. le condizioni per poter operare a carico dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie tengono conto dell'approvvigionamento minimo della popolazione e sono definite in funzione di certificati di qualità e di efficacia.

³ L'assicurazione delle cure medico-sanitarie è finanziata con i premi e la partecipazione alle spese degli assicurati e con contributi dell'ente pubblico. La Confederazione, insieme con i Cantoni, prevede inoltre riduzioni dei premi tenendo conto delle condizioni economiche degli assicurati.

³ L'assicurazione delle cure medico-sanitarie è finanziata con i premi e la partecipazione alle spese degli assicurati e con contributi dell'ente pubblico versati agli assicuratori.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa e di accettare il controprogetto.